

CAMERA DEI DEPUTATI N. 648

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAZZUCA, POZZA TASCA, SEGNI, MASI, RIVERA, INDELLI, MILIO, MIRONE, LIOTTA, SGARBI, BURANI PROCACCINI, CACCAVALE, CALVI, MARIO CARUSO, CASTELLANETA, CHIESA, DELLA ROSA, FUSCAGNI, GALDELLI, GAMBALE, INNOCENZI, LA CERRA, MALAN, MARIANO, PULCINI, ANTONIO RIZZO, SAVARESE, SBARBATI, SCALISI, STAJANO, TORTOLI, WIDMANN, ZEN

Modifiche al codice penale in materia di prevenzione e repressione dei delitti commessi contro le persone anziane

Presentata il 1° giugno 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — In una società che si è ormai abituata a notizie quotidiane di violenze, rapine, omicidi ed ogni altro efferato crimine, parlare di un inasprimento di pene nei confronti di chi si macchia di tali comportamenti disumani potrebbe sembrare una reazione emozionale e scarsamente efficace nella lotta alla criminalità. Da più parti si riflette oggi sull'opportunità di non inasprire le pene, di snellire i processi, di utilizzare la carcerazione soltanto come risorsa estrema nelle mani di chi deve perseguire la rieducazione del condannato. Tuttavia la legge penale, come dimostrano gli ordinamenti stranieri in cui vige ancora la pena di morte, è anche un esempio, un manifesto di quella che è la coscienza civile di un popolo democratico. Una particolare efferatezza del crimine non può non ricevere una risposta ferma da una società che

vuole garantire sicurezza e benessere ai cittadini. È il caso dei reati commessi contro le persone anziane, che sono in continuo aumento e richiedono una risposta ferma da parte della legge, soprattutto per quelle forme in cui più spesso si manifesta la criminalità contro gli anziani: in particolare, gli scippi, le truffe, i furti, gli omicidi perpetrati per carpire eredità, gli omicidi commessi da chi dovrebbe curare ed assistere gli anziani malati, ed altre forme di delitti che devono essere punite con un inasprimento della pena. Ciò deve significare, come già detto, soprattutto un segnale di attenzione dello Stato verso le persone anziane, per non far sì che esse siano lasciate sole ad affrontare una situazione in cui dimostrano di essere più indifese della generalità delle persone. Si pensi, ad esempio, alla gravità delle conseguenze di uno scippo perpetrato ai danni

di una persona anziana nel momento in cui ritira dall'ufficio postale una grama pensione. Chi si macchia di un simile reato nei confronti di una persona anziana dimostra caratteristiche di asocialità e pericolosità sociale talmente preoccupanti che è necessario intervenire con durezza, con la stessa durezza che la legge penale riserva, in genere, a fatti ritenuti più gravi nella nostra tradizione giuridica.

Con questo spirito la presente proposta di legge all'articolo 1 dispone le circostanze aggravanti dell'abuso d'ufficio nel caso di ingiusto danno arrecato a persona anziana.

L'articolo 2 dispone la circostanza aggravante nel caso di rifiuto di atti d'ufficio od omissione a richiesta di persona anziana.

L'articolo 3 prevede la pena dell'ergastolo per chi cagioni la morte di una persona anziana per carpirne l'eredità.

L'articolo 4 stabilisce maggiori pene per alcuni delitti contro la persona: percosse ed omissione di soccorso.

L'articolo 5 dispone l'aggravante per la rapina commessa ai danni di persona anziana.

L'articolo 6 dispone l'aggravante in caso di truffa ai danni di persona anziana.

Onorevoli colleghi, la presente proposta di legge si inserisce in una serie di iniziative destinate a ridare importanza e rilievo al valore culturale e sociale della vita dell'anziano. Si tratta di un obiettivo che questo Parlamento deve perseguire con molta determinazione, offrendo alle generazioni future un sistema che consenta ad ogni essere umano di vivere pienamente la propria esperienza durante un arco temporale che si sta progressivamente allungando. Il modo in cui lo Stato riuscirà ad integrare pienamente gli anziani nel sistema sociale non potrà che essere esempio di civiltà per il nostro Paese e per tutta la comunità internazionale.

È per questi motivi che si rappresenta al Parlamento la necessità di approvare tempestivamente questa proposta di legge e le altre ad essa collegate, relative ad una legge-quadro in materia di interventi in favore degli anziani, all'emanazione di un testo unico delle leggi sulla condizione dell'anziano, all'istituzione della Consulta nazionale degli anziani, ai contributi ed agevolazioni per la promozione delle attività di primario interesse per gli anziani e all'istituzione della « Tessera d'oro » per gli anziani, nonché di un sistema informativo di comunicazione privilegiata tra anziani e pubblica amministrazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 323-bis del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 323-ter. (*Circostanza aggravante*).
Nel caso in cui il delitto di cui all'articolo 323 sia commesso al fine di arrecare un danno ingiusto a persona anziana, si applica la pena della reclusione fino a quattro anni. Se il fatto è commesso per procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Non trova applicazione la circostanza attenuante di cui all'articolo 323-bis.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, nonché degli articoli 328-bis, 577, 593-bis, 628-bis e 640-quater, si intende per persona anziana colui che abbia compiuto i sessanta anni di età ».

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 328 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 328-bis. (*Circostanza aggravante*).
Nel caso in cui il delitto di cui all'articolo 328 sia commesso nei confronti di persona anziana si applica la pena della reclusione da due a cinque anni ».

ART. 3.

1. Dopo il numero 4) del primo comma dell'articolo 577 del codice penale è aggiunto il seguente:

« 4-bis) contro persona anziana ».

ART. 4.

1. Dopo l'articolo 593 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 593-bis. (*Circostanze aggravanti*). Nel caso previsto dagli articoli 581 e 593, la pena è aumentata di un terzo se il fatto è commesso nei confronti di persona anziana ».

ART. 5.

1. Dopo l'articolo 628 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 628-bis. (*Circostanza aggravante*). Nel caso in cui il delitto previsto dall'articolo 628 sia commesso con violenza o minaccia nei confronti di persona anziana, le pene previste sono aumentate della metà ».

ART. 6.

1. Dopo l'articolo 640-ter del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 640-quater. (*Circostanza aggravante*). Se il delitto di cui all'articolo 640 è commesso nei confronti di persona anziana le pene previste sono aumentate della metà ».